

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 71/50/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 08/03/2010 veniva notificata alla società Artorient Srl l'avviso di accertamento in oggetto con il quale veniva richiesto il pagamento di una maggiore imposta IVA di Euro 16.835,00 e si irrogavano sanzioni per Euro complessivi 21.043,75. L'avviso traeva origine dalla verifica dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Milano al fine di controllare la regolare applicazione dell'IVA intracomunitaria e l'adempimento delle connesse formalità disciplinate dal D.P.R. 633/72 e dal D. L. 331/93.

Con sentenza n. 218/41/11 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano sez. 41 in data 18 maggio 2011 e depositata in pari data. Con detta decisione veniva accolto il ricorso così motivando: in merito alle fatture oggetto dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 si annota come risultassero attive le due seguenti società: la Euro Orient SL e la Election Arte Y Decoration SL (Elarde SL) che avrebbero iniziato le attività rispettivamente il 6 novembre e il 1° settembre 2005.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Ufficio sostenendo l'errata valutazione del primo giudice riguardo alla fondatezza e corretta valutazione dell'operato dello stesso e conseguente erroneità della sentenza.

In particolare osserva l'Ufficio che la CTP non ha adeguatamente considerato che parte appellata non è stata in grado di esibire la Conferma di validità del codice identificativo IVA relativo ai due operatori intracomunitari a cui ha ceduto beni nel 2007; ed infine rileva che nello stesso anno, la società spagnola Euro-Orient SL aveva cessato a tutti gli effetti l'attività. Rilevava ancora l'Ufficio l'erroneità della sentenza atteso che nella stessa non si fa menzione delle interrogazioni ricavate dalla banca dati comunitaria in ordine alle partite IVA indicate dall'Ufficio (cfr documenti in atti).

Concludeva l'Ufficio che in base al verbale redatto dalla Agenzia delle Dogane si può individuare nel caso una chiara violazione degli artt. 41 e 50 comma 2 D.L. 331/93.

Resiste in giudizio la società Artorient Srl, odierna appellata, rilevando quanto segue:

in diritto la fondatezza della sentenza impugnata e l'assoluta mancanza di motivi di appello. Infatti l'Ufficio si limita a sostenere in modo apodittico l'attendibilità del proprio operato;

nel merito si constata la mancanza nel caso di una norma nazionale o comunitaria che preveda l'assunto dell'Ufficio, che quindi risulta destituito di fondamento.

All'udienza del 20 giugno 2012 effettuata le relazioni, la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata presa la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della CTP va riformata.

Infatti va osservato come da subito vada approfondito l'aspetto relativo al riscontro - verifica in ordine alla conferma di validità del codice identificativo IVA del cessionario comunitario da parte del cedente, odierna appellata. E ciò per poter usufruire della non applicazione dell'IVA sulle cessioni intracomunitarie secondo le modalità di cui alla normativa in materia (art. 41 e 50 L. 427/93). A riguardo si evidenzia come lo scopo dei predetti adempimenti è quello di ovviare e prevenire i processi a catena d'illeciti connessi all'applicazione indebita dell'IVA.

È pur vero che nella normativa richiamata tale controllo viene individuato come "richiesta" tuttavia ritiene il Collegio che nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo quest'ultimo

debba consentire a rilevare situazioni di pericolosità fiscale. Quindi detta preliminare incombenza di verifica va reputata essenziale e quindi inderogabile ai fini di individuare - in via preventiva - la ritualità e regolarità delle esportazioni comunitarie nel rispetto della normativa in materia di IVA.

Pertanto il cedente nazionale può emettere legittimamente fattura senza applicazione dell'IVA solo dopo che è stato effettuato un adeguato controllo in ordine alla validità del codice identificativo del cessionario comunitario attribuito dal competente Ufficio.

In buona sostanza non si riscontra nel caso che l'odierno appellato si sia attenuto al rispetto della richiamata normativa e quindi la cessione comunitaria de qua non può non essere assoggettato al tributo de quo.

Tale conclusione è confortata dalle interrogazioni effettuate dall'Ufficio presso la banca dati che contiene informazioni provenienti dalle stesse amministrazioni finanziarie del Paese comunitario al quale appartiene lo stesso cessionario.

Può trovare tuttavia ingresso nel caso l'accoglimento della domanda subordinata dell'appellata di applicazione del cumulo giuridico su tutte le violazioni oggetto dell'accertamento ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.L. 472/97.

Sussistono nel caso le condizioni e presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

In riforma della sentenza di primo grado si conferma l'accertamento in ordine alla debenza dell'imposta IVA. Si ritiene applicabile il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L. 472/1997 ai fini delle sanzioni.

Spese compensate.